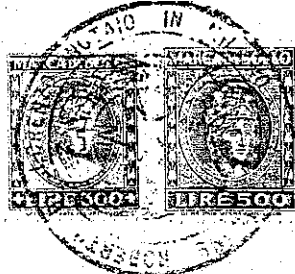
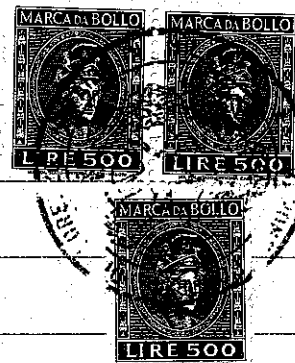


Dott. ROBERTO BANONE
MILANO - Via Breta n. 6
Telef. 87.30.20



ORIGINALE



NOMINA DI AGENTE DI COMMERCIO CON RAPPRESENTANZA E DEPOSITO

La sottoscritta Ercole Marelli & C. S.p.A. con sede in Milano,
Via Borgonuovo, 24 in persona del Suo Direttore della Divisio-
ne Prodotti di Serie, Dott. Giorgio Virga, nato a Milano il
15/11/1932 in forza dei poteri conferitigli con mandato specia-
le registrato il 9/3/1976 a Gallarate col n. 1635 Studio Dott.

Roberto Banone dichiara di nominare come nomina la Società:

SO.R.EM.A. Soc. Rappresentanze Elettromeccaniche e affini

Via Lunigiana, -545 - LA SPEZIA.

Agenzia di Commercio con rappresentanza esclusiva e deposito,
ai sensi degli art. 1742 e seguenti 1752 e seguenti 1766 e se-
guenti del codice civile, per la vendita dei prodotti solo ed
esclusivamente commercializzati dalla Divisione Prodotti di
Serie e afferenti solo ed esclusivamente alle linee di vendita
Motori, Pompe ed Elettropompe, Ventilatori ed Elettroventila-
tori.

Sono esclusi dal presente mandato pertanto gli altri prodotti
commercializzati dalla Divisione Prodotti di Serie e tutte le
merci prodotte, costruite, messe in vendita o comunque tratta-
te dalle altre Divisioni, Direzioni, Uffici della Ercole Marel-
li e C. S.p.A.

Il rapporto in questione sarà regolato dalle seguenti condizioni:

1) il mandato è conferito per le Province di:

LA SPEZIA e MASSA CARRARA

2) Il Rappresentante opera nella propria zona uniformandosi al-

Ercole Marelli
Divisione Prodotti di Serie
Il Direttore
Dott. Giorgio Virga

le direttive impartite dalla Sede Centrale sia nell'evoluzione della politica commerciale, sia nella evoluzione organizzativa

3) Il rappresentante è autorizzato ad assumere in nome e per conto della Ercole Marelli & C. S.p.A. commissioni di merito che saranno fornite ai clienti prelevandole dal deposito costituito presso il rappresentante stesso oppure spedito direttamente dalla mandante al committente.

4) Le fatture relative alla vendita dei prodotti oggetto del presente mandato saranno emesse esclusivamente dalla Ercole Marelli & C. S.p.A.

5) Il rappresentante potrà esigere pagamenti dai clienti con l'impegno preciso ed inderogabile di rimettere immediatamente i relativi importi alla mandante sia con rimessa diretta che mediante versamento per il tramite di primario Istituto Bancario.

6) E' fatto divieto al rappresentante di:

- a) effettuare transazioni di qualsiasi specie eccezion fatta per gli abbuoni di arrotondamento;
- b) concedere ribassi ed abbuoni senza autorizzazione scritta dalla mandante;
- c) trattenere dagli incassi effettuati presso la clientela qualsiasi importo a titolo di sue competenze o per altri motivi.

7) Il mandato ha per oggetto la vendita dei prodotti commercializzati dalla Divisione Prodotti di Serie della Ercole Marelli

relli & C. S.p.A. e afferenti alle linee di vendite Motori,

Pompe ed Elettropompe, Ventilatori ed Elettroventilatori.

8) La mandante potrà sospendere o ridurre per qualsiasi motivo

la fabbricazione o la trattazione di qualsiasi prodotto sen

za che al rappresentante derivi diritto alcuno di indenniz

zo o di altra specie.

9) Il rappresentante si impegna tassativamente per la durata

del rapporto a:

a) non svolgere sia direttamente che indirettamente attivi-

tà in concorrenza con quella della mandante;

b) comunicare per iscritto alla mandante eventuali altri

incarichi con terzi in corso di perfezionamento, o già

assunti che devono essere approvati comunque dalla man-

dante.

c) Adempiere il mandato in conformità delle istruzioni ri-

cevute (art. 1746 c.c.)

d) costituire e mantenere in efficienza a sue spese una or-

ganizzazione di vendita adeguata alle possibilità della

zona di competenza, secondo il piano concordato con la

mandante, onde poter dare la sua efficiente collaborazio

ne al fine di ottenere la massima acquisizione di affari.

e) Visitare frequentemente la clientela di tutta la zona:

f) Fornire alla mandante, mediante relazioni mensili, e su

richiesta di volta in volta della stessa, le informazio

ni riguardanti:



- le condizioni del mercato della zona di competenza
- l'attività ed ogni altra notizia concernente la concorrenza
- la solvibilità, le esigenze, le segnalazioni della clientela.

g) non consegnare merce ai committenti per i quali la mandante avesse espresso parere negativo. Nel caso che il rappresentante facesse luogo alla consegna di suo arbitrio, egli sarà responsabile del danno che potrà derivarne, salvo ogni altra sanzione di legge;

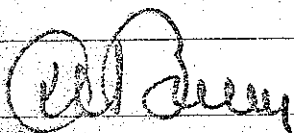
h) non promuovere affari, salvo speciale autorizzazione della mandante con committenti estranei alla zona di competenza.

Il rappresentante è peraltro tenuto a trasmettere immediatamente alla mandante tutte le richieste che gli pervenissero da committenti che non risiedono nella zona di sua competenza. Gli affari conclusi a seguito di queste ultime richieste saranno considerati o meno in collaborazione con il centro operativo dell'organizzazione di vendita competente per territorio, secondo le norme fissate dalla mandante.

10) La mandante affida in deposito al rappresentante prodotti che restano di proprietà della mandante stessa finchè non saranno regolarmente consegnati all'acquirente.

Il deposito, costituito per tipi e quantità secondo insindacabile giudizio della mandante è regolato dalle norme di legge e da quelle amministrative della mandante.

Le merci inviate in deposito al rappresentante devono essere tenute completamente separate da quelle eventualmente





- 5 -

oggetto del commercio in proprio del rappresentante stesso.

A tale scopo e laddove possibile dette merci dovranno essere immesse in locali separati da quelli ove sono contenute le merci non di proprietà della mandante. Il rappresentante ha l'obbligo di sorvegliare gli eventuali depositi concessi a terzi nell'ambito della zona di competenza.

Il rappresentante dovrà effettuare le regolari registrazioni cronologiche sul libro giornale obbligatorio ai sensi degli art. 2214 e seguenti del c.c. nonchè della vigente legge sull'IVA con particolare riferimento all'art. 53 della stessa legge.

Le spese di trasporto per le merci di ricambio deposito saranno a carico della mandante che effettuerà pertanto spedizioni in porto franco al deposito del rappresentante, comunicando tuttavia a quest'ultimo l'ammontare delle spese stesse.

Queste verranno addebitate in fattura al cliente con voce specifica distinta da quella delle merci.

11) Il rappresentante dovrà trattare tutti gli affari alle condizioni generali di vendita della mandante, ed in conformità alle disposizioni in materia di prezzi imposte dalla mandante stessa.

Il rappresentante deve tenere a disposizione della mandante la corrispondenza ed ogni altro documento concernente gli affari della rappresentanza; tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di rappresentanza per il periodo stabilito dalle norme di legge.

Ercolani Marelli
Divisione Prodotti di Serie

Il Direttore

Doct. Giorgio Virga

Egli se richiesto, dovrà trasmettere alla mandante gli originali delle ordinazioni e dare ragguagli o copia della corrispondenza svolta con la clientela. La mandante potrà mettersi in relazione diretta con i clienti della zona di competenza del rappresentante; di questi casi sarà tenuto informato il rappresentante e gli sarà ugualmente riconosciuto il suo normale compenso.

12) I prezzi minimi di vendita sono quelli risultanti dalle tabelle o dalle disposizioni impartite dalla Sede Centrale relative alla politica di vendita vigente al momento in cui ciascun ordine viene accettato e confermato esecutivo dalla mandante. Per i materiali non a catalogo il prezzo minimo di vendita sarà quello indicato al momento della preventivazione, aggiornato, se pertinente, alla data in cui l'ordine viene accettato e reso esecutivo dalla mandante. Al di sotto di tali prezzi minimi il rappresentante non potrà trattare affari se non in conformità ad esplicita autorizzazione.

Il prezzo minimo è stabilito generalmente per la vendita di merce resa franco fabbrica, imballo escluso.

13) Le provvigioni a terzi saranno pagate dalla mandante solo se concesse in accordo con la mandante stessa su documentazione scritta.

14) L'istituzione da parte del rappresentante di clienti depositari o sub-agenti di commercio con o senza deposito è su-

bordinata al preventivo benestare scritto della mandante la quale avrà facoltà di revocarlo a suo insindacabile giudizio.

Ciò senza pregiudizio della responsabilità per l'opera dei merdesimi, della quale il rappresentante ha l'obbligo del controllo e di cui personalmente risponde.

Per i depositi autorizzati il rappresentante ha l'obbligo di eseguire periodiche ispezioni allo scopo di verificarne la consistenza effettiva e la buona conservazione dei prodotti.

15) Il rappresentante ha l'obbligo di comunicare alla mandante

l'elenco delle merci che non siano state vendute entro sei mesi dalla data della loro spedizione al deposito.

E' in facoltà della mandante di chiedere al rappresentante la restituzione di parte o di tutte le merci invendute.

Decorsi trenta giorni dalla data della richiesta scritta di restituzione da parte della mandante senza che il rappresentante vi abbia provveduto, la mandante avrà il diritto di fatturargli le merci richieste e non restituite.

16) Su tutti gli affari andati a buon fine e sull'importo incassato dalla mandante al netto di imposte, imballi e trasporti, provvigioni a terzi ed eventuali altri oneri specifici, ancorchè concordati, sarà riconosciuto al rappresentante il seguente trattamento economico:

a) provvigione del 7% (sette per cento) su tutte le merci fatturate e valorizzate al prezzo minimo di vendita definito come al punto 12 del presente mandato.

b) Premio di partecipazione al sovrapprezzo nella misura del 30% del sovrapprezzo medesimo, realizzato nelle vendite.

Per la valutazione di questo premio, si definisce come sovrapprezzo lo scarto positivo del cumulo degli importi delle vendite rispetto al cumulo dei prezzi minimi di vendita corrispondenti.

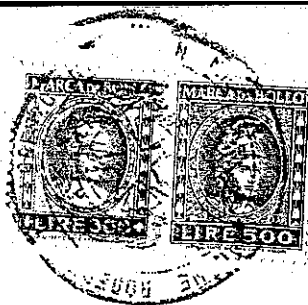
Gli sconti rispetto al prezzo minimo di vendita per vendite realizzate ad un prezzo ad esso inferiore verranno conteggiati in detrazione, ancorchè regolarmente autorizzati.

Il conteggio del suddetto sovrapprezzo verrà effettuato alla fine di ogni quadrimestre. Nel caso che al periodico conteggio dello scarto risultasse valore negativo questo verrà riportato al conteggio successivo nel quale verrà inserito in detrazione.

Sono escluse da qualsiasi compenso provvigionale gli acquisti effettuati dalla rappresentanza in nome proprio cioè ad essa direttamente fatturati.

17) La liquidazione delle competenze sarà effettuata mensilmente in ragione dell'ammontare delle fatture emesse quattro mesi prima e contro fattura emessa dal rappresentante regolarmente assoggettata all'imposta sul valore aggiunto.

In occasione della liquidazione delle competenze dell'ultimo trimestre solare, sarà effettuato il conguaglio per abbuoni o premi eventualmente concessi alla clientela sul fatturato. Nessuna provvigione spetta al rappresentante



- 9 -

sugli affari non andati a buon fine. In caso di insolvenza anche parziale del compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario e stragiudiziario e da transazione non verrà riconosciuta alcuna provvigione. Nel caso che la perdita subita dalla mandante, ivi comprese le spese di recupero credito, sia inferiore all'importo delle provvigioni spettanti al rappresentante sulla quota dell'affare andato a buon fine, la mandante verserà al rappresentante la differenza.

18) Il presente mandato ha inizio a partire dall'1 Marzo 1977 con scadenza al 28 Febbraio 1979. Trascorso tale termine esso si considererà valido a tempo indeterminato.

Esso potrà essere disdettato in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi.

19) Nel caso di revoca del mandato da parte della mandante il rappresentante non potrà vantare alcun diritto nei confronti di essa anche per avviamento, spese promozionali o danni.

20) Per quanto non espressamente convenuto, i rapporti fra le parti sono regolati dalla legge e dal vigente accordo economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

21) In caso di ricorso alla Magistratura, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano.

Il presente mandato è soggetto a registrazione ed imposta fissa in quanto sui compensi dovuti al rappresentante sarà assolta l'imposta sul valore aggiunto.

AB

Eccellenza
Divisione Prodotti di Serie
Il Direttore
Giorgio Virga
Dott. Giorgio Virga



Ercole Marelli
Divisione Prodotti di Serie

Il Direttore

Dot. Giorgio Virga

Repertorio n. 18002

Certifico io sottoscritto Dottor Roberto Zanone, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che - senza l'assistenza dei testimoni per espresso rinuncio fattami dallo Par. - il Dott. Giorgio Virga nato a Milano il 15 novembre 1932, domiciliato a Milano, Via Borgomano n. 24, dirigente, della cui identità personale io notaio sono certo, ho apposto lo suo firma allo mio presenza sia in esec allo scrittura che a margine dei fogli intercalari.

Milano,
12 (dodici) aprile 1977 (mille novecento settanta
sette) -

[Handwritten signature]



REGISTRATO IN DATA OBBIENNA
PRESSO QUESTO UFFICIO AL N.

A 18780

MOD. II

Esatte Lire

5.300

Cinquemilatrecento

MATR. 0027



IL DIRETTORE
(G. RICHMOND)

[Handwritten signature]

È COPIA XEROGRAFICA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMPOSTA DI 6 MEZZI FOGLI.

SI RILASCIÀ PER la parte.

19 aprile 1977

Atto di Rivelazione

